REGOLAMENTO (CE) N. 1145/97 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1997

che istituisce un regime particolare per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore vitivinicolo fino al 31 agosto 1997

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 536/97 [2], in particolare l'articolo 52, paragrafo 3,

considerando che per il restante periodo della campagna 1996-1997 rimangono ancora una certa quantità e un certo bilancio disponibili, a seguito degli impegni degli accordi GATT, per la concessione di restituzioni all'esportazione; che occorre prevedere disposizioni particolari per le domande e il rilascio dei titoli di esportazione nell'ambito di tali disponibilità per evitare situazione che possano provocare distorsioni di concorrenza tra gli operatori interessati; che tali disposizioni possono essere complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione, dell'11 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 561/97 [4], e alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3388/81 della Commissione, del 27 novembre 1981, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 257/96 [6];

considerando che sono necessarie disposizioni complementari o derogatorie per quanto riguarda la natura degli operatori che possono presentare domande di titoli di esportazione, il numero di domande per operatore in ciascun periodo settimanale, il quantitativo massimo di ciascuna domanda per garantire un'equa distribuzione del volume disponibile tra tutti gli operatori interessati che effettuano esportazioni; che occorre inoltre prevedere misure particolari che la Commissione deve applicare qualora si esaurisca prematuramente la quantità o il bilancio disponibile; che è altresì opportuno limitare la durata di validità di questi titoli sino alla fine della campagna in corso e aumentare il livello della cauzione costituita al momento della presentazione della domanda di titolo, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3388/81;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1685/95 si applicano alle domande e al rilascio dei titoli di esportazione di cui al presente regolamento, unitamente alle disposizioni complementari o derogatorie previste dal presente articolo.

2. Le domande di titoli di esportazione nell'ambito del presente regolamento sono riservate agli operatori che forniscono la prova di aver avviato non dopo l'inizio della campagna vitivinicola 1996-1997 la loro attività come impresa del settore vitivinicolo.

3. Le domande presentate da un operatore per ciascun periodo settimanale possono vertere su un quantitativo totale non superiore a 5 000 hl per i vini e a 500 hl per i mosti di uva.

4. Qualora sia esaurito il quantitativo previsto o il bilancio disponibile, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione delle domande in corso e/o sospende la presentazione delle domande di titoli di esportazione fino al 31 agosto 1997.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3388/81, la validità dei titoli di esportazione rilasciati ai sensi del presente regolamento è limitata al 31 agosto 1997.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3388/81, l'importo della cauzione per i titoli di esportazione richiesti nell'ambito del presente regime è di 15 ECU/ha per i prodotti dei codici NC 2009 60 11, 2009 60 19, 2009 60 51, 2009 60 71, 2204 30 92 e 2204 30 96 e di 5 ECU/ha per gli altri prodotti del settore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 2 luglio 1997.

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 5.
[3] GU n. L 161 del 12. 7. 1995, pag. 2.
[4] GU n. L 85 del 27. 3. 1997, pag. 34.
[5] GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 19.
[6] GU n. L 34 del 13. 2. 1996, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione